

COMUNE DI CESENA



STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n.54 dell'11.3.02, esec. dal 22.4.02

Modificato ed integrato con atto C.C. n.86 del 4.5.06, esec. dal 5.6.06

Modificato con atto C.C. n.36 del 3.3.09, esec. dal 6.4.09

Modificato ed integrato con atto C.C. n. 41 del 27/06/2013 esec. dal 15/07/2013

INDICE

PARTE I - PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 1 – Comunità cesenate	pag. 4
Art. 2 – Elementi distintivi	" 4
Art. 3 - Sfera di autonomia	" 4
Art. 4 – Obiettivi politici	" 4
Art. 5 - Obiettivi sociali ed economici	" 5
Art. 6 – Forme associative	" 6

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE

Sezione I - Forme e strumenti della partecipazione

Art. 7 – Principi	pag. 6
Art. 8 – I Quartieri	" 6
Art. 9 - Petizioni, proposte	" 7
Art.10 - Partecipazione ai servizi	" 7

Sezione II - L'informazione e l'accesso

Art.11 - Informazione	pag. 7
Art.12 - Pubblicazione degli atti	" 7
Art.13 - Pubblicità delle spese elettorali	" 7
Art.14 - Accesso agli atti ed alle informazioni	" 7
Art.15 - Accesso alle strutture ed ai servizi	" 8
Art.16 - Diritto alla riservatezza	" 8

Sezione III - Consultazione e referendum

Art.17 – La consultazione	pag. 8
Art.18 - Registro delle associazioni	" 8
Art.19 – Referendum consultivi	" 8
Art.20 – Referendum abrogativi	" 9
Art.21 – Difensore civico ^[1]	" 10
Art.22 - Facoltà e prerogative del Difensore civico ^[1]	" 10

PARTE II - GLI ORGANI DI GOVERNO

TITOLO I - GLI ORGANI DI GOVERNO

Sezione I - Il Consiglio Comunale

Art.23 – Attribuzioni	pag. 10
Art.24 - Linee programmatiche di mandato	" 10
Art.25 – Insediamento	" 11
Art.26 – I Consiglieri	" 11
Art.27 – Il Presidente	" 11
Art.28 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente	" 12
Art.29 - I Gruppi consiliari	" 12
Art.30 – Le Commissioni	" 12

Sezione II - La Giunta

Art.31 – Attribuzioni	pag. 12
Art.32 - Composizione e nomina	" 13
Art.33 – Funzionamento	" 13

Sezione III - Il Sindaco

Art.34 – Attribuzioni	pag. 13
-----------------------	---------

Art.34bis – Nomine dei rappresentanti del Comune	"	14
--	---	----

PARTE III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Sezione I - Organizzazione e Procedimenti

Art.35 - Organizzazione degli uffici e dei servizi	pag.	15
Art.36 - Responsabile del procedimento	"	15
Art.37 - Conferenza dei servizi	"	15

Sezione II - Il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Funzionari Dirigenti

Art.38 - Il Segretario Generale	pag.	16
Art.39 - Il Direttore Generale ^[1]	"	16
Art.40 - Attribuzioni e competenze dei dirigenti	"	16
Art.41 - Riparto di competenze fra i dirigenti ^[1]	"	16

TITOLO II - BENI NATURALI, PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITÀ

Art.42 - Tutela del patrimonio naturale, ambientale e culturale	pag.	17
Art.43 – Patrimonio	"	17
Art.44 - I revisori dei conti	"	17

TITOLO III - AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PER AZIONI

Art.45 – Aziende speciali	pag.	17
Art.46 - Organi dell'Azienda speciale	"	17
Art.47 - Ordinamento delle Istituzioni	"	18
Art.48 – Organi dell'Istituzione	"	18
Art.49 - Società di capitali	"	18

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.50 - Efficacia dei regolamenti vigenti	pag.	18
Art.51 - Formazione dei regolamenti	"	18

^[1] Articolo abrogato con delibera di C.C. n.41 del 21/6/2013

Parte prima

PRINCIPI FONDAMENTALI

Titolo I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 1 – Comunità cesenate

- 1) Il Comune di Cesena, parte della Provincia di Forlì-Cesena, rappresenta la comunità cesenate, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Appartengono alla comunità cesenate coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa. Vi appartengono altresì i cesenati residenti all'estero.

Art. 2 – Elementi distintivi

- 1) Il territorio del Comune è rappresentato nella carta topografica, che ne indica i confini, il centro urbano, le frazioni, i nuclei abitati, così come definiti con delibera della Giunta Comunale.
- 2) Lo stemma del Comune, di forma sannitica, è sormontato da una corona turrita ed è formato da tre campi orizzontali: il campo superiore, chiamato campo d'Angiò, dotato di un rastrello rosso con tre gigli di Francia, è a fondo azzurro; i due campi inferiori, sistemati a fascia e contornati da un dentellato, sono di colore bianco e nero.
- 3) Lo stemma è riprodotto sul gonfalone comunale e sulla fascia tricolore del Sindaco.
- 4) L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dal regolamento.

Art.3 – Sfera di autonomia

Il Comune di Cesena:

- a) è titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il criterio di sussidiarietà;
- b) opera in piena autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- c) svolge le proprie funzioni anche attraverso iniziative che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Art. 4 – Obiettivi politici

1) Il Comune di Cesena:

- a) nel quadro dei principi democratici e di sovranità popolare promuove la partecipazione dei cittadini e delle cittadine e indirizza la sua attività affinché si instaurino rapporti di fiducia tra la comunità e l'amministrazione, uniformando la sua azione ai principi di legalità, equità ed imparzialità, di trasparenza e pubblicità, di efficacia ed efficienza; si adopera affinché vengano perseguite le aspettative di benessere, sicurezza, lavoro, giustizia e solidarietà dei propri cittadini;
- b) persegue la piena attuazione dei principi di pari dignità dei cittadini e delle cittadine e il completo sviluppo della persona. Nella Giunta Comunale, negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dovrà essere garantito il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive;
- c) persegue la valorizzazione delle autonomie locali nell'ambito dell'unità nazionale;
- d) persegue il fine dell'unificazione e dell'integrazione europea e dello sviluppo della solidarietà internazionale, anche mediante relazioni dirette;

- e) riconosce il ruolo sociale, culturale e politico dei cittadini stranieri residenti e ne favorisce l'integrazione nella comunità locale, anche attraverso forme di partecipazione attiva agli affari pubblici locali e agli organismi dell'ente;
- f) riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e promuove, in conformità ai principi costituzionali e alle norme di diritto internazionale, la cultura della pace e la tutela dei diritti umani.

Art. 5 – Obiettivi sociali ed economici

- 1) Il Comune di Cesena, nell'ambito delle sue funzioni:
 - a) promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità e delle persone e assume il rispetto del valore dei tempi di vita e di lavoro come principio informatore della politica volta a tal fine;
 - b) favorisce il determinarsi di condizioni di pari opportunità nel lavoro e a tal fine promuove le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
 - c) persegue la rimozione degli ostacoli che si frappongono al completo sviluppo della persona e che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti, con particolare riguardo ai soggetti più deboli ed emarginati;
 - d) attua e promuove, in adempimento della legge n.104 del 5.2.1992, interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili.
Al fine di coordinare tali interventi con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale, il Sindaco promuove apposite conferenze di servizi.
I rapporti con gli utenti vengono assicurati dai servizi sociali del Comune.
 - e) nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità, promuove l'ordinata convivenza sociale;
 - f) sostiene e valorizza la famiglia anche attraverso forme di coinvolgimento nella definizione dei processi di programmazione e di progettazione delle politiche a lei rivolte;
 - g) si propone di consolidare ed allargare lo spirito di solidarietà tra gli uomini e tra i popoli e la realizzazione di rapporti tra le persone ad esso improntati;
 - h) promuove il potenziamento e il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini e le cittadine e rimuove gli ostacoli che ad esso si frappongono;
 - i) opera per la salvaguardia della salute e per l'effettivo riconoscimento del valore sociale della maternità;
 - l) riconosce, favorisce e valorizza iniziative di volontariato a fini sociali;
 - m) promuove lo sviluppo ed il progresso della cultura valorizzando il patrimonio e le istituzioni culturali e favorendo le libere iniziative delle articolazioni culturali della comunità;
 - n) favorisce e sostiene le iniziative educative e ricreative mediante il potenziamento delle sue strutture e rapporti di collaborazione e di sostegno con realtà pubbliche e private;
 - o) promuove l'organico ed equilibrato assetto del territorio, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali, naturali e tutela la vocazione agricola del territorio, coordinando l'azione di tutti gli enti preposti;
 - p) favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione; promuove la partecipazione della iniziativa economica privata e della cooperazione alla realizzazione delle finalità di interesse generale, valorizza la libertà d'impresa garantendo a tutti le stesse opportunità;
 - q) riconosce lo sport come servizio sociale e formativo; favorisce l'attività sportiva al fine della valorizzazione della persona, della qualità della vita dell'individuo e della collettività; favorisce la gestione decentrata delle strutture sportive di quartiere;
- 2) Per la realizzazione degli obiettivi della propria azione il Comune assume il metodo della programmazione.

Art. 6 – Forme associative

- 1) Il Comune di Cesena persegue l'integrazione della attività dei quindici comuni del circondario cesenate, nel quadro delle disposizioni statali e regionali, al fine di realizzare un integrato e coordinato governo del territorio, la sua programmazione e l'esercizio di funzioni e servizi;
- 2) Il Comune propone e favorisce la gestione di servizi o funzioni in coordinamento con altri Comuni e con l'eventuale concorso dell'Amministrazione provinciale, regionale e statale o di altri soggetti pubblici, mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma;
- 3) Il Comune, tramite unione di Comuni, può prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni pubbliche.

Titolo II **LA PARTECIPAZIONE**

Sezione I **FORME E STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE**

Art. 7 – Principi

- 1) Il Comune ispira la propria attività al principio della partecipazione degli appartenenti alla comunità cesenate, singoli ed associati, alla gestione dei servizi e alla elaborazione degli indirizzi, delle scelte politico-amministrative e dei programmi.
- 2) Per tali fini, il Comune promuove e sollecita la partecipazione mediante gli istituti previsti dallo Statuto e dal regolamento.
- 3) Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive dovranno prevedersi forme di partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n.241.

Art. 8 – I Quartieri

- 1) Al fine di favorire la partecipazione dei residenti, così come indicato dall'art.8, 1° comma della L.267/2000, sono istituiti i Quartieri.
- 2) Sono organi dei Quartieri: il Consiglio di Quartiere, Il Presidente del Consiglio di Quartiere, il Collegio dei Presidenti di Quartiere.
- 3) Al fine di garantire un coordinamento delle attività dei quartieri, i Presidenti di ciascun quartiere costituiscono il Collegio dei Presidenti. A tale organismo spetta anche il coordinamento dei quartieri con gli organi di governo attraverso la costituzione di specifici tavoli di concertazione. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Collegio sono disciplinate dal regolamento.
- 4) Il Consiglio di Quartiere svolge attività:
 - a) di partecipazione;
 - b) di consultazione;
 - c) di rappresentanza delle istanze della popolazione e del territorio di competenza;
 - d) di raccordo con le realtà associative e di aggregazione sociale locali;
 - e) di partecipazione alla programmazione dei lavori relativi al verde pubblico, mobilità dei servizi sociali, culturali e sportivi di quartiere, in rapporto con gli assessorati competenti;
- 5) Il Consiglio comunale approva apposito regolamento che deve disciplinare:
 - a) la delimitazione del territorio dei Quartieri.
 - b) la disciplina del sistema e le modalità di elezione degli organi;
 - c) le modalità di esercizio delle funzioni;
 - d) l'organizzazione;
 - e) i sistemi di verifica e di controllo.

Art. 9 – Petizioni, proposte

- 1) Le petizioni e le proposte di appartenenti alla comunità cesenate, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi singoli e collettivi, sono presentate al Sindaco che le trasmette immediatamente al competente organo di governo o di decentramento o di gestione.
- 2) L'organo interessato si pronuncia nei tempi e nei modi stabiliti dal proprio regolamento e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione.
- 3) Nelle ipotesi in cui le petizioni e le proposte non conseguano risposta, oppure la stessa sia giudicata non soddisfacente dal proponente, esse sono trasmesse al Presidente del Consiglio che le sottopone alla Conferenza dei Capigruppo. Previo parere favorevole di almeno il 50% dei gruppi rappresentati nel Consiglio Comunale, vengono sottoposte all'esame del C.C. sotto forma di interpellanza o di ordine del giorno.
- 4) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.

Art. 10 – Partecipazione ai servizi

- 1) Il Comune favorisce e promuove la partecipazione degli utenti singoli ed associati ai procedimenti di elaborazione delle scelte in materia di servizi ed alla loro gestione, con particolare riferimento alle libere associazioni del volontariato, privato-sociale no-profit, che operano in settori di competenza comunale.
- 2) Per tali fini il Comune:
 - a) sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel registro delle associazioni ;
 - b) stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;
 - c) destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.
- 3) La partecipazione alla gestione dei servizi avviene con esclusione del fine di lucro.

Sezione II L'INFORMAZIONE E L'ACCESSO

Art. 11 – Informazione

- 1) Il Comune assicura:
 - a) l'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività degli organi e degli uffici;
 - b) la pubblicizzazione, nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento, di tutti gli atti normativi, di programmazione, di pianificazione e di interesse generale per la propria comunità.
- 2) Delle adunanze del Consiglio comunale è dato pubblico avviso nelle forme stabilite dal regolamento e l'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio.

Art. 12 – Pubblicazione degli atti

- 1) Gli atti deliberativi degli organi di governo sono pubblicati ai fini di legge all'Albo pretorio del Comune.
- 2) Il regolamento individua gli atti di gestione dei dirigenti da sottoporre a pubblicazione e ne disciplina le modalità.

Art. 13 - Pubblicità delle spese elettorali

Il Comune assicura la pubblicità delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 14 – Accesso agli atti e alle informazioni

- 1) Il Comune assicura a tutti i cittadini e cittadine l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività

amministrativa, di favorire lo svolgimento imparziale e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi.

- 2) Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché le ipotesi di eventuale differimento dello stesso e individua le categorie di documenti sottratti all'accesso, nei limiti e per le esigenze previste dalla legge.
- 3) Gli atti deliberativi sono liberamente consultabili in luoghi appositi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 4) L'accesso agli atti deliberativi, ad ogni altro atto ed alle informazioni è gratuito.

Art. 15 – Accesso alle strutture ed ai servizi

- 1) L'accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato ai cittadini e alle cittadine senza discriminazioni.
- 2) Il regolamento:
 - a) stabilisce le priorità di accesso in relazione al bisogno ed all'urgenza;
 - b) determina gli oneri di puro costo da porre a carico degli utenti ed i mezzi per assicurare l'accesso agli indigenti.

Art.16 - Diritto alla riservatezza

Nell'esercizio delle funzioni indicate agli articoli precedenti il Comune assicura il rispetto del principio di riservatezza per le persone e le imprese secondo le vigenti disposizioni di legge.

Sezione III CONSULTAZIONE E REFERENDUM

Art. 17 – La consultazione

- 1) Il Comune, allo scopo di rendere effettiva la partecipazione popolare e la trasparenza dell'azione amministrativa, promuove forme di consultazione popolare.
- 2) Il regolamento individua gli atti deliberativi fondamentali per i quali è obbligatoria la preventiva consultazione dei cittadini e stabilisce le forme della consultazione.
- 3) Gli organi di governo e di decentramento dispongono la consultazione sugli oggetti di loro competenza.
- 4) Il Consiglio comunale può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.
- 5) Prima dell'adozione di importanti atti normativi e amministrativi a carattere generale e di particolare impatto sull'assetto del territorio e dell'ambiente vengono effettuate istruttorie pubbliche nelle forme di pubblici dibattimenti convocati, previo pubblico avviso, dal Presidente del Consiglio. Con il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo si individuano le materie da sottoporre alle istruttorie pubbliche, nonché le modalità di svolgimento e di partecipazione.
- 6) Per le forme di consultazione dovrà essere garantita, con ogni mezzo idoneo, l'effettiva informazione dei cittadini.

Art. 18 – Registro delle associazioni

Al fine della consultazione su temi specifici, il regolamento determina i criteri e i requisiti per l'iscrizione di enti, organizzazioni e libere associazioni, attive e qualificate, all'apposito registro.

Art. 19 – Referendum consultivi

- 1) Nell'ambito del Comune possono essere indetti referendum consultivi su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 3.
- 2) Il referendum è indetto su deliberazione del Consiglio Comunale:
 - a) di iniziativa propria, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

- b) su richiesta della maggioranza dei Consigli di Quartiere;
 - c) su richiesta di almeno il 5% dei residenti maggiorenni nel Comune.
- 3) Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
- a) statuto comunale, statuto delle aziende speciali e delle società per azioni partecipate dal Comune;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale e dotazione organica dell'Ente;
 - c) disciplina elettorale e referendaria;
 - d) nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
 - e) questioni concernenti persone, singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
 - f) bilanci, rendiconto di gestione, tributi, tariffe ed assunzioni di oneri finanziari;
 - g) emissione di prestiti;
 - h) espropriazioni;
 - i) progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo;
 - l) atti di pianificazione e programmazione dopo l'avvenuta adozione dell'atto finale di approvazione.
 - m) atti e deliberazioni che hanno fatto sorgere obbligazioni contrattuali a favore di terzi.
- 4) Il regolamento disciplina le procedure di ammissione, il termine per l'espletamento e le modalità per lo svolgimento del referendum, nonché il termine entro il quale la richiesta deve essere proposta quando il Comune debba esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge.
- 5) Entro 30 giorni dallo svolgimento del referendum il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale per l'esame del risultato e l'eventuale assunzione dei provvedimenti di indirizzo conseguenti.
- 6) Intorno alle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum prima delle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.
- 7) Sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum si pronuncia, prima della raccolta delle sottoscrizioni, una commissione la cui composizione sarà definita nell'apposito regolamento. Tale commissione agirà secondo principi di imparzialità e di indipendenza e ha anche la facoltà di suggerire ai proponenti le modifiche necessarie per rendere il quesito intelligibile.

Art. 20 Referendum abrogativi

- 1) I referendum abrogativi hanno ad oggetto deliberazioni esecutive di Consiglio e di Giunta che non rientrano nelle materie di cui al successivo comma 3.
- 2) Il referendum abrogativo è indetto su deliberazione del Consiglio Comunale:
- a) su richiesta di almeno l'8 % dei residenti maggiorenni nel Comune.
- 3) Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
- a) statuto comunale, statuto delle aziende speciali e delle società partecipate dal Comune;
 - b) regolamento del Consiglio Comunale e dotazione organica dell'Ente;
 - c) disciplina elettorale e referendaria;
 - d) nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
 - e) questioni concernenti persone, singole o associate, minoranze etniche o gruppi religiosi;
 - f) bilanci, Piano Esecutivo di Gestione, rendiconto di gestione, tributi, tariffe ed assunzioni di oneri finanziari;
 - g) emissione di prestiti;
 - h) espropriazioni;
 - i) progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo;
 - l) atti di pianificazione e programmazione dopo l'avvenuta adozione dell'atto finale di approvazione.
- 4) Il regolamento disciplina le procedure di ammissione, il termine per l'espletamento e le modalità per lo svolgimento del referendum, nonché il termine entro il quale la richiesta deve essere proposta quando il Comune debba esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge.

- 5) In caso di abrogazione, entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum, l'Organo competente che ha emanato l'atto abrogato adotta i provvedimenti conseguenti. L'effetto abrogativo decorre dalla proclamazione dell'esito referendario.
- 6) Intorno alle questioni che sono state oggetto di referendum non può essere richiesto altro referendum prima delle elezioni del nuovo Consiglio Comunale.
- 7) Sull'ammissibilità del quesito da sottoporre a referendum si pronuncia, prima della raccolta delle sottoscrizioni, una commissione la cui composizione sarà definita nell'apposito regolamento. Tale commissione agirà secondo principi di imparzialità e di indipendenza e ha anche la facoltà di suggerire ai proponenti le modifiche necessarie per rendere il quesito intelligibile.

Art. 21 – Difensore civico [ABROGATO]

Art. 22 – Facoltà e prerogative del Difensore civico [ABROGATO]

**Parte seconda
GLI ORGANI DI GOVERNO**

Titolo I
GLI ORGANI DI GOVERNO

**Sezione prima
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 23 – Attribuzioni

- 1) Il Consiglio comunale é dotato di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria e rappresenta l'intera comunità; esprime l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2) Il Consiglio:
 - a) determina l'indirizzo politico e amministrativo del Comune;
 - b) adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge;
 - c) esercita il controllo sulla attività politico-amministrativa della Giunta;
 - d) delibera la dotazione finanziaria, dei mezzi e dei servizi necessari allo svolgimento delle funzioni proprie e dei gruppi consiliari;
 - e) determina eventuali variazioni, secondo le disposizioni di legge, dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio, dei gettoni di presenza dei Consiglieri e la loro eventuale trasformazione in indennità di funzione;
 - f) delibera su ogni materia demandata espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto;
 - g) stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - h) ratifica gli accordi di programma sottoscritti dal Sindaco.
- 3) Le funzioni del Consiglio non sono delegabili.

Art.24 – Linee programmatiche di mandato

- 1) Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato.

- 2) Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche mediante presentazione di emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3) La verifica delle linee programmatiche viene attuata dal Consiglio Comunale congiuntamente allo stato di attuazione dei programmi indicati nella relazione previsionale programmatica risultando parti della medesima verifica, l'una politica e l'altra tecnico-amministrativa.

Art. 25 – Insediamento

- 1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2) Il Consiglio provvede, nella prima seduta, prima di passare alla trattazione di qualsiasi altro oggetto, alla convalida dei consiglieri e del sindaco, procedendo:
 - a) al giudizio sulle cause eventuali di ineleggibilità e incompatibilità determinate dalla legge;
 - b) alle relative surroghe.

Art. 26 – I consiglieri

- 1) Ogni consigliere rappresenta l'intero Comune ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e secondo le procedure stabilite dal regolamento.
- 2) Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio;
 - b) formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo. Tali atti debbono essere presentati per iscritto od oralmente. Il sindaco o gli assessori rispondono alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri entro trenta giorni dalla presentazione, o direttamente o in seduta consiliare.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce norme di dettaglio.

- c) ottenere informazioni e copia di atti e documenti, nonché accedere agli uffici comunali e ai servizi per l'esercizio delle relative funzioni.
 - d) ottenere, informazioni e copie di atti e documenti relativi alle aziende, istituzioni ed enti dipendenti e società, incluse le società partecipate dell'ente che gestisce servizi pubblici, forme associative di cooperazione di cui il Comune fa parte, previste nella parte I, titolo II, del capo 5^a, del D.L.vo n. 267/2000, utili all'espletamento del mandato;
- 3) Il consigliere comunale è tenuto a dichiarare la propria situazione patrimoniale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 4) I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Presidente del C.C., a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla richiesta di giustificazioni. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 27 - Il Presidente

- 1) Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di ordine e regolare svolgimento dell'adunanza.
- 2) Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri, garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 3) Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo organismo permanente costituita da singoli capigruppo consiliari.

- 4) Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere anziano.

Art. 28 – Elezione del Presidente e del Vicepresidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale tra i suoi componenti nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nei primi due scrutini, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati negli scrutini successivi.
- 2) Per la revoca del Presidente e/o del Vicepresidente il Consiglio Comunale provvede su proposta motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con le stesse modalità e maggioranze previste per le nomine.
- 3) Ove nella prima adunanza non si pervenisse all'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale è convocato entro 8 giorni dal consigliere anziano per procedere a nuove votazioni, fino alla elezione.
- 4) Fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea, il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
- 5) Con votazione separata si procede all'elezione del vicepresidente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 29 - I gruppi consiliari

- 1) I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento ed eleggono il proprio capogruppo.
- 2) I consiglieri possono costituirsi in gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

Art. 30 - Le commissioni

- 1) Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposita deliberazione le Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
- 2) La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 3) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

Sezione II LA GIUNTA

Art. 31 – Attribuzioni

- 1) La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
- 2) Collabora con il Sindaco nell'esecuzione degli atti e degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
- 3) La Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge o dallo Statuto, al Sindaco, ai Dirigenti comunali, agli organi di decentramento;
 - b) assume iniziative di impulso e di raccordo al fine della partecipazione;
 - c) nomina i componenti delle commissioni di gara e di concorso non espressamente individuati negli appositi regolamenti;
 - d) delibera le azioni giudiziarie attive e passive e – in base agli atti di indirizzo del Consiglio Comunale – approva gli atti di transazione;
 - e) approva, in relazione agli obiettivi e alle risorse, il piano delle assunzioni;
 - f) verifica che l'attività degli uffici e dei servizi persegua gli obiettivi assegnati e accerta il conseguimento degli stessi.

- g) Determina eventuali ed ulteriori competenze da attribuire ai Consigli di Quartiere nonché l'entità dei rimborsi spese dei Presidenti di Quartiere.
- 4) Il regolamento stabilisce i termini e le modalità con le quali il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio sulla propria attività. La Giunta è tenuta a riferire sulla propria attività ogni qualvolta ne sia richiesta dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari.

Art. 32 - Composizione e nomina

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette assessori garantendo il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini.
- 2) Possono essere nominati assessori cittadini e cittadine in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Statuto Comunale. Essi non possono far parte del Consiglio Comunale.
- 3) I componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco. Nell'attribuzione delle deleghe ai singoli assessori il Sindaco tenderà a garantire una coerenza delle stesse con la struttura organizzativa generale del Comune. Della composizione della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 4) La revoca di singoli assessori è competenza del Sindaco, che è tenuto a darne comunicazione motivata al Consiglio.
- 5) Le dimissioni dei singoli assessori sono presentate al Sindaco ed acquisite al protocollo dell'ente. Esse sono efficaci dal momento in cui il Sindaco ne prende atto con proprio provvedimento, che può essere anche contestuale a quello di nomina del sostituto.
- 6) Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica entro 90 giorni dalla cessazione e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
- 7) Gli assessori sono obbligati alla dichiarazione di cui all'art.26 del presente Statuto.

Art. 33 – Funzionamento

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta comunale è convocata e presieduta dal Vicesindaco o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età.
- 2) L'ordine del giorno della Giunta è comunicato agli Assessori ed ai gruppi consiliari.
- 3) Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 4) Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in mancanza, il Vicesegretario. In caso di assenza di entrambi, la funzione è svolta da un dirigente designato dal Sindaco.
- 5) Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 6) La Giunta può ammettere alle proprie sedute i funzionari dirigenti, senza diritto al voto.
- 7) Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo e trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono posti a disposizione dei Consiglieri nei locali riservati ai gruppi consiliari;

Sezione III IL SINDACO

Art. 34 - Attribuzioni

- 1) Il Sindaco rappresenta l'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
- 2) Le attribuzioni del Sindaco sono determinate dalla legge e dallo Statuto.
- 3) Il Sindaco:
 - a) cura l'attuazione del documento programmatico e mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Il Sindaco ha facoltà di sospendere specifici atti di singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

- b) coordina l'attività degli organi di governo, di decentramento, di controllo del Comune ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, comunque gestiti, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi fissati;
 - c) disciplina, secondo l'ordinamento degli uffici, i rapporti fra il Segretario Generale e il Direttore Generale, ove nominato, secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
 - d) definisce i conflitti di competenza o di attribuzione tra organi di governo e organi di gestione;
 - e) dispone verifiche ed indagini amministrative sull'attività del Comune;
 - f) collabora con i revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni;
 - g) indice i referendum e le elezioni di Consigli di Quartiere;
 - h) rappresenta in giudizio il Comune e compie gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Comune;
 - i) autorizza l'uso dello stemma e del Gonfalone comunale;
 - l) adotta le ordinanze di cui all'art.50 - 54 del D.L.vo n.267/00, nonché quelle di cui all'art.18 della legge n.689/81, previa istruttoria del settore competente;
 - m) indice, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, la conferenza dei servizi fra enti quando le determinazioni da assumere riguardano la competenza degli organi di governo dell'Ente;
 - n) promuove accordi di programma informando il Consiglio in ordine agli Enti che si intendono coinvolgere, e all'intervento oggetto dell'accordo;
 - o) informa la Giunta ed il Consiglio sulle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune e assume le determinazioni conseguenti;
- 4) Il Sindaco sceglie tra gli assessori il Vicesindaco, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
 - 5) Il Sindaco può delegare funzioni proprie agli assessori. Può altresì delegare ai funzionari dirigenti il compimento di atti e attività che non abbiano contenuto politico.
 - 6) Il Sindaco conferisce gli incarichi di messo notificatore.
 - 7) Procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società di capitale comunque partecipate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
 - 8) Con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia di organizzazione e personale attribuisce, conferma e revoca gli incarichi dirigenziali; attribuisce e definisce gli incarichi a tempo determinato di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, con trattamento economico anche differenziato rispetto al contratto di lavoro, previa deliberazione motivata della Giunta comunale.

Art. 34bis – Nomine dei rappresentanti del Comune

- 1) Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco, che vi provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e garantendo il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
- 2) Il Consiglio Comunale delibera sulle nomine attribuite dalla legge alla propria competenza.
- 3) Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.
- 4) Il Consiglio Comunale nel deliberare sugli indirizzi per le nomine e per la revoca prevede strumenti e procedure idonei ad assicurare il rispetto e l'osservanza di principi e criteri di cui sopra.
- 5) I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società esercitano il proprio mandato in coscienza ed in autonomia da ogni condizionamento che possa derivare dall'eventuale appartenenza ad associazioni private. Essi devono dichiarare, prima della nomina e annualmente, l'adesione a strutture associative attinenti l'incarico. Copia di tali dichiarazioni è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, il quale è tenuto al rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
- 6) Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di ineleggibilità e di incompatibilità l'attribuzione, in relazione al mandato elettivo,

al Sindaco o all'Assessore competente per materia, della carica di Presidente o Amministratore, purché previsto espressamente dallo statuto dell'associazione.

- 7) Qualora il Comune costituisca o aderisca ad associazioni, fondazioni, istituzioni, agenzie per la gestione di iniziative o di servizi pubblici, dovranno essere previsti nei rispettivi statuti, o atti costitutivi, adeguati strumenti che consentano all'Amministrazione Comunale l'effettivo esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sull'attività esplicata. Ai rappresentanti del Comune nominati in tali associazioni, fondazioni, istituzioni e agenzie, si applica quanto previsto dal precedente comma 6.

Parte terza ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Sezione I ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTI

Art. 35 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

- 1) Gli uffici ed i servizi sono organizzati secondo criteri di efficienza ed efficacia e secondo principi di professionalità e di responsabilità. Per tali fini, il Comune cura la formazione permanente dei funzionari dirigenti e del personale.
- 2) Il regolamento definisce la struttura organizzativa degli uffici e dei servizi in relazione agli obiettivi ed ai programmi loro assegnati e individua dimensioni e competenze di massima delle unità operative.
- 3) Le procedure decisionali ed operative si uniformano a criteri di tempestività e semplicità.

Art. 36 – Responsabile del procedimento

- 1) Ciascun dirigente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente del settore di sua competenza la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.
- 2) L'ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati alle parti interessate a norma di legge e di regolamento.
- 3) I dirigenti assumono la responsabilità dei procedimenti di competenza del settore quando non viene esplicitamente attribuita ad altro funzionario ed esercitano il potere sostitutivo nei confronti del personale dipendente.

Art.37 – Conferenza dei servizi

- 1) Quando sia opportuno effettuare l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo attivato dal Comune, ovvero quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre amministrazioni pubbliche, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
- 2) Al fine della realizzazione coordinata delle opere pubbliche sul territorio comunale, il Sindaco promuove conferenze dei servizi tra gli enti e le pubbliche amministrazioni interessate alle esecuzioni delle opere.
- 3) La Conferenza dei servizi si effettua nei modi, secondo procedimenti e nel rispetto di principi stabiliti dalla legge.

Sezione II

IL SEGRETARIO GENERALE E I FUNZIONARI DIRIGENTI

Art. 38 – Il Segretario generale

- 1) Il Comune ha un Segretario generale in conformità a quanto stabilito dalla legge. Il Segretario generale del Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco.
- 2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.39 - Il Direttore generale [ABROGATO]

Art. 40 – Attribuzioni e competenze dei dirigenti

- 1) I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo Statuto e dall'ordinamento degli uffici e servizi, applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.
- 2) I dirigenti sono responsabili della gestione dei settori di rispettiva competenza ed in tale ambito adottano gli atti non riservati agli organi di governo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
- 3) Nell'ambito degli obiettivi generali fissati dal Consiglio e dalla Giunta, i dirigenti definiscono gli obiettivi operativi e i programmi di lavoro, organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi destinandovi il personale e le risorse assegnate, secondo criteri di efficienza ed efficacia.
- 4) I dirigenti, per quanto riguarda l'attuazione degli obiettivi di gestione individuati nel Piano Esecutivo di Gestione e per le funzioni e le attività loro demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e per i risultati conseguiti rispondono al Sindaco.
- 5) In particolare ai dirigenti sono attribuite, in aggiunta a quelle indicate dalla legge, le seguenti funzioni:
 - l'adozione di tutte le ordinanze con esclusione di quelle attribuite al Sindaco dal precedente art.34, comma 3°, lettera I);
 - l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - la presidenza delle commissioni non consultive con competenze esclusivamente tecniche;
 - l'apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli comunali, a norma del D.P.R. 602 del 29.9.73 e D. M. Finanze 28.12.89;
 - il compimento di atti ad essi attribuiti dai regolamenti sulla base delle rispettive competenze;
 - il compimento di atti ad essi delegati dal Sindaco, nelle materie di competenza del medesimo quale capo dell'Amministrazione e non aventi contenuto politico;
 - la sottoscrizione di atti ad essi delegati dal Sindaco nelle materie di competenza del medesimo quale ufficiale di governo.
- 6) I dirigenti collaborano alla formazione e realizzazione di piani, progetti e attività che coinvolgono più settori osservando le direttive impartite dal Sindaco. A tal fine possono essere istituiti gruppi di lavoro formati dai dirigenti interessati o loro delegati con un coordinatore nominato dal Sindaco.

Art. 41 – Riparto di competenza fra dirigenti [ABROGATO]

Titolo II
BENI NATURALI, PATRIMONIO, FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 42 – Tutela del patrimonio naturale, ambientale e culturale

I progetti di opere suscettibili di modificare significativamente l'ambiente antropico e naturale e il paesaggio sono approvati dall'organo di governo competente accompagnati da una relazione di valutazione ambientale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di valutazione ambientale.

Art. 43 – Patrimonio

I beni patrimoniali non destinati alla diretta utilizzazione ai fini del Comune, sono soggetti a gestione economica finalizzata alla ottimizzazione della redditività.

Art. 44 – I revisori dei conti

- 1) Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio Comunale in conformità alla normativa vigente.
- 2) I revisori accertano l'osservanza di tecniche di amministrazione corretta e di buona amministrazione nella gestione economico-finanziaria del Comune e dei servizi comunque gestiti.
- 3) Il collegio dei revisori riferisce al Consiglio Comunale, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 4) Il Collegio compie indagini specifiche su richiesta del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco e – per il tramite della conferenza dei capigruppo – dei gruppi consiliari.
- 5) La relazione annuale del Collegio accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione. Nella relazione il Collegio esprime i rilievi e le proposte tendenti a conseguire miglioramenti dell'efficienza, della produttività e della economicità di gestione. Ciascuno dei revisori può esprimere e motivare l'opinione dissenziente.
- 6) I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio e – quando espressamente richiesto – a quelle della Giunta. Partecipano sempre alla seduta di discussione del rendiconto di gestione.
- 7) Quando i revisori, ritenendo di aver riscontrato gravi irregolarità nella gestione dell'ente, chiedono di riferire al Consiglio comunale, la loro audizione è effettuata nella prima seduta utile del Consiglio comunale. La richiesta di audizione è rivolta al Presidente del Consiglio comunale e comunicata contestualmente al Sindaco e ai consiglieri comunali.

Titolo III
AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ PER AZIONI

Art. 45 – Aziende speciali

- 1) Gli statuti delle aziende speciali sono approvati dal Consiglio Comunale con le medesime maggioranze richieste per lo Statuto del Comune.
- 2) Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi delle aziende speciali, conferisce il capitale di dotazione.
- 3) La Giunta esercita la vigilanza sulle aziende speciali, verifica il risultato di gestione, approva gli atti fondamentali.

Art. 46 – Organi dell'Azienda Speciale

- 1) Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri stabiliti dallo Statuto.
- 2) Alla nomina e alla revoca del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore provvede il Sindaco ai sensi del precedente art. 34, punto 7.

Art. 47 – Ordinamento delle Istituzioni

- 1) Le Istituzioni sono costituite dal Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, educativi e culturali.
- 2) Con l'atto di costituzione si approva l'ordinamento generale dell'istituzione.

Art. 48 - Organi dell'Istituzione

- 1) Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
- 2) Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento. Le procedure per la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore sono le stesse previste per le Aziende Speciali.

Art. 49 - Società di capitali

- 1) Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, per la gestione di servizi pubblici locali. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
- 2) La partecipazione a società di capitali per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione, nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
- 3) Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti, di cui ai precedenti commi, attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
- 4) Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sui suddetti enti a partecipazione comunale.
- 5) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti entro 3 mesi dall'approvazione del bilancio da parte dei suddetti enti.

NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 50 - Efficacia dei regolamenti vigenti**

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, e di quelli comunque necessari a darne attuazione, mantengono la loro efficacia i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.

Art. 51 – Formazione dei regolamenti

- 1) Il regolamento del Consiglio Comunale è approvato e modificato nelle due prime votazioni, da tenersi in successive sedute, con la maggioranza dei due terzi; dalla terza votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2) Gli altri regolamenti sono approvati e modificati a maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 3) Il regolamento dei Quartieri è deliberato previo parere dei consigli di quartiere, su proposta della commissione consiliare integrata con il Presidente del Collegio dei Presidenti e due Presidenti di Quartiere appositamente designati.
- 4) I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione, salva diversa disposizione contenuta nel Regolamento stesso.